

Relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della L. 194/78
“Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria
della gravidanza”

Ediz. Marzo 2019

(DATI RELATIVI AGLI ANNI: 1995 – 2018)

INDICE

1) Note introduttive e preliminari rilievi di sintesi	
1.1) Giurisdizione penale	2
1.2) Giurisdizione volontaria	2
2) Giurisdizione penale	
2.1) Dati raccolti e Uffici interessati dall'attività di rilevazione	3
2.2) Procedimenti penali iscritti presso le Procure (i.p., ex art. 19 della legge)	4
2.3) Persone sottoposte ad indagini	
2.3.a) <i>Dati generali</i>	5
2.3.b) <i>Persone iscritte ex art. 19 della legge</i>	6
2.3.c) <i>Numero medio di persone iscritte per procedimento</i>	6
2.3.d) <i>Qualificazione giuridica del fatto</i>	7
2.3.e) <i>Nazionalità delle persone sottoposte ad indagini</i>	8
2.4) Procedimenti pendenti e definiti	
2.4.a) <i>Procedimenti pendenti. Procedimenti definiti. Numero delle persone coinvolte</i>	9
2.4.b) <i>Professione delle persone iscritte</i>	10
3) Giurisdizione volontaria	
3.1) L'oggetto del monitoraggio: le ipotesi di autorizzazione all'IVG	11
3.2) Gli Uffici interessati	12
3.3) I dati raccolti	12

Allegati

Tabella di sintesi relativa alle giurisdizioni penale e volontaria: anno 2018
Tabelle relative alla giurisdizione penale: anno 2018
Tabelle relative alla giurisdizione volontaria: anno 2018

1) NOTE INTRODUTTIVE E PRELIMINARI RILIEVI DI SINTESI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16, co. 3 della legge 22 maggio 1978 n. 194 (di seguito: "la legge"), il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione di detto provvedimento normativo per quanto riguarda "le questioni di specifica competenza del suo Dicastero".

Il monitoraggio fa parte delle rilevazioni del Piano Statistico Nazionale e si articola in due sezioni distinte ed indipendenti: l'una relativa alla giurisdizione penale, riguardante i procedimenti instauratisi a seguito delle violazioni delle disposizioni in materia penale previste dalla legge; l'altra relativa alla giurisdizione volontaria, riguardante le richieste rivolte al giudice tutelare da parte di donne minorenni o di donne maggiorenni interdette per l'autorizzazione all'interruzione volontaria della gravidanza (di seguito, più brevemente, indicata anche come "IVG").

Per la stesura della presente *Relazione* sono stati utilizzati i dati pervenuti dagli Uffici giudiziari sino alla data odierna. In proposito può essere utile sottolineare come, nel corso degli anni, si sia avuto modo di riscontrare che le informazioni, talora trasmesse dagli Uffici in epoca successiva alla presentazione del documento, siano risultate sostanzialmente ininfluenti, trattandosi di riscontri meramente negativi o, al più, di segnalazioni aventi ad oggetto un numero assolutamente esiguo di dati rilevati.

1.1) Giurisdizione penale

I dati relativi agli anni 1995 - 2018 mostrano che il fenomeno, a livello di **giurisdizione penale**, ossia di repressione delle violazioni delle disposizioni penali previste dalla legge, è sempre stato di proporzioni ridotte.

Nel corso del 2018 sono stati iscritti presso le Procure 162 nuovi procedimenti, riguardanti 226 persone sottoposte ad indagini. I procedimenti pendenti al 31 dicembre del medesimo anno presso le Procure e gli Uffici giudicanti risultano complessivamente pari a 430 e coinvolgono 750 persone.

Dai dati raccolti presso le Procure non emergono indici significativi di una possibile tendenza ad eseguire interruzioni di gravidanza in violazione dell'art. 19 della normativa vigente in modo organizzato presso strutture pubbliche o private (vedi par. 2.3.c).

Risulta confermata la costante *marcata incidenza delle persone di nazionalità straniera* rispetto al totale delle persone sottoposte ad indagini (vedi par. 2.3.e).

Dal punto di vista dell'evoluzione normativa, giova rammentare che l'art. 2, lett. e) del D.L.vo 1° marzo 2018, nr. 21, recante *Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 10*, ha formalmente abrogato le previsioni incriminatrici di cui agli artt. 17 e 18 della legge, ricollocandole contestualmente agli artt. 593-bis e 593-ter del Codice Penale, rispettivamente rubricati alla "*Interruzione colposa di gravidanza*" e alla "*Interruzione di gravidanza non consensuale*" ed inseriti nel nuovo Capo I - bis del Titolo II del Libro II, intitolato ai "*Delitti contro la maternità*".

1.2) Giurisdizione volontaria

I dati relativi agli anni 1989 - 2018 mostrano che le richieste al giudice tutelare di autorizzazione all'IVG **da parte di donne minorenni**, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse (art. 12 della legge), *sono in continua*

diminuzione. Durante l'anno appena conclusosi, in cui sono state registrate **522 richieste**, ha trovato infatti conferma la tendenza registratasi sin dall'anno 2007, allorquando erano state rilevate 1.435 richieste.

Non si è proceduto alla rilevazione delle richieste al giudice tutelare di autorizzazione all'IVG **da parte di donne maggiorenni interdette** in ragione dell'assoluta esiguità del dato nell'intera serie storica oggetto di rilevazione.

2) GIURISDIZIONE PENALE

2.1) Dati raccolti e Uffici giudiziari interessati dall'attività di rilevazione

Come anticipato, mediante il monitoraggio concernente la giurisdizione penale viene effettuata la rilevazione dei procedimenti instauratisi per violazione delle disposizioni in materia penale previste dalla legge, in tutte le fasi processuali e gradi di giudizio (Procure e Uffici giudicanti).

Presso le Procure vengono rilevati **anche i procedimenti nei confronti di ignoti**, peraltro di consistenza numerica pressoché nulla. Come meglio si vedrà in seguito, formano oggetto del monitoraggio sia le fattispecie criminose previste dalla legge, sia i **reati connessi o collegati ex art. 17 c.p.p.**, iscritti nel medesimo procedimento.

Allo scopo di acquisire maggiori informazioni sulle persone coinvolte nei procedimenti, nel prospetto di rilevazione da compilarsi a cura delle Procure è stata inserita una voce relativa alla **nazionalità**, mentre in quello destinato agli Uffici giudicanti si sono richieste indicazioni circa la **professione svolta** (vedi, rispettivamente, par. 2.3. e 2.4.b).

In *Tav. I* sono riepilogati i dati relativi alle percentuali di risposta registrate nel periodo 2003 - 2018.

In proposito va precisato che, negli anni 2005 - 2013, sono stati esclusi dal monitoraggio tutte le Procure per i minorenni ed una parte degli Uffici giudicanti (per un totale di 336 uffici giudiziari), che avevano ormai da tempo comunicato di non aver iscritto alcun procedimento penale per violazione della legge. Nel suddetto arco temporale, pertanto, gli uffici interessati alla rilevazione sono stati complessivamente pari a 524, a fronte degli 860 potenzialmente interessati. A seguito dell'approvazione dei Decreti legislativi nr. 155 e nr. 156 del 2012, con cui è stata ridisegnata la geografia giudiziaria del Paese, il numero degli uffici interessati si è ulteriormente ridotto a 450.

Tav. I

Uffici interessati	Numero Uffici (dal 2014)	Uffici rispondenti per la materia penale (%)						
		2003	2007	2011	2013	2015	2017	2018
Procure ordinarie	140	95%	98%	98%	84%	82%	94%	88%
Uffici giudicanti	310	70%	85%	83%	72%	76%	76%	83%
Tot.	450							

2.2) Procedimenti penali iscritti presso le Procure (in p., ex art. 19 della legge).

I dati raccolti con riferimento al numero dei procedimenti iscritti, di seguito riepilogati in *Tav. II* unitamente alle percentuali di distribuzione per area geografica consentono di apprezzare le già segnalate dimensioni estremamente contenute del fenomeno oggetto di indagine.

Quanto appena rilevato offre ragionevole giustificazione dell'andamento talora discontinuo che si riscontra nei risultati della rilevazione. Risulta costante, peraltro, l'indicazione dell'Area settentrionale come quella maggiormente interessata.

Tav. II

AREA GEOGRAFICA	PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE								
	1995	1999	2003	2007	2011	2013	2015	2017	2018
NORD	41,7%	40,9%	40,0%	51,5%	48,5%	49,1%	37,6%	52,7%	41,4%
CENTRO	22,6%	12,5%	24,4%	15,2%	16,0%	14,9%	19,1%	13,0%	19,8%
SUD	25,0%	38,6%	25,2%	24,8%	25,7%	23,4%	30,6%	21,9%	27,8%
ISOLE	10,7%	8,0%	10,4%	8,5%	9,7%	12,6%	12,7%	12,3%	11,1%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	84	88	135	165	206	175	157	146	162

Con specifico riferimento ai procedimenti iscritti per il reato di cui all'art. 19 della L. 194/78, da Tav. III può rilevarsi come essi costituiscano una quota oscillante all'incirca tra il 20 ed il 30% del totale.

Nel 2018, risultano iscritti 42 procedimenti, su un totale di 162, con un'incidenza del 26%.

Tav. III

Procedimenti penali ex art. 19 della Legge iscritti presso le Procure									
	1995	1999	2003	2007	2011	2013	2015	2017	2018
TOT. NAZ.	26	18	39	43	51	44	38	43	42

2.3) Persone sottoposte ad indagini


2.3.a) Dati generali

Le dimensioni e l'andamento del fenomeno in esame, sempre per ciò che riguarda le violazioni delle disposizioni penali previste dalla legge, sono forse meglio rappresentate esaminando le rilevazioni annuali relative al numero delle persone sottoposte ad indagini nell'ambito dei procedimenti iscritti presso le Procure.

Tali rilevazioni, come si evince con chiarezza dal grafico sottostante, evidenziano una **progressiva marcata diminuzione del dato a partire dall'anno 2011**.

Nel corso del 2018, risultano 226 nuove iscrizioni di persone indagate.

Persone iscritte presso le Procure (anni 1995 - 2018)



In *Tav. IV* i dati vengono rappresentati in termini percentuali, con riferimento alla distribuzione per aree geografiche.

Tav. IV

AREA GEOGRAFICA	PERSONE NEI PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE								
	1995	1999	2003	2007	2011	2013	2015	2017	2018
NORD	37,9%	26,0%	29,7%	47,2%	40,8%	39,5%	31,6%	39,2%	33,6%
CENTRO	19,3%	40,1%	19,7%	21,4%	15,5%	15,4%	17,4%	13,9%	20,8%
SUD	33,1%	27,1%	40,0%	23,3%	30,6%	29,5%	34,4%	25,3%	34,5%
ISOLE	9,7%	6,8%	10,7%	8,2%	13,1%	15,4%	16,6%	21,6%	11,1%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	145	177	290	318	343	305	253	245	226

Confrontando tali valori con quelli in precedenza esaminati nella rilevazione per procedimenti (*Tav. II*), emergono talora differenze numericamente significative (ad esempio, nel 1999 al Nord il numero dei procedimenti iscritti sul totale nazionale è del 40,9%, mentre l'analogo rapporto relativo al numero delle persone iscritte è del solo 26%).

Anche tale circostanza, peraltro, appare ragionevolmente spiegabile in ragione dell'esiguità del campione oggetto di analisi.

2.3.b) Persone iscritte ex art. 19 della L. 194/78.

L'esame dei dati riportati in *Tav. V* evidenzia, in sostanziale convergenza con quanto osservato a proposito della rilevazione per procedimenti, come l'incidenza sul numero totale delle persone sottoposte ad indagini oscilli, perlopiù, tra il 20 ed il 30% circa.

Si discosta da tale rapporto la rilevazione relativa al 1999, anno in cui la percentuale approssima il valore del 50%.

Nel 2018 sono state invece iscritte 55 persone nei procedimenti *ex art. 19* su un totale di 226, con una incidenza del 24%.

Tav. V

Persone iscritte per il reato di cui all'art. 19 della L. 194/78									
	1995	1999	2003	2007	2011	2013	2015	2017	2018
TOT. NAZ.	36	80	73	57	69	52	58	57	55

2.3.c) Numero medio di persone iscritte per procedimento.

Il numero medio di persone iscritte per procedimento, il cui valore oscilla tra 1,4 e 2,2, non presenta variazioni significative nel periodo esaminato e pare quindi potersi assumere come indicativo di una **bassa propensione a commettere in forma associata** i reati previsti dalla legge.

Tav. VI

Numero medio di persone iscritte per procedimento								
1995	1999	2003	2007	2011	2013	2015	2017	2018
1,8	2,2	2,2	2,0	1,7	1,8	1,6	1,7	1,4

Anche con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 19 della legge, il numero medio di persone sottoposte ad indagini risulta estremamente basso, con la sola eccezione dell'anno 1999, peraltro apparente, essendo stata riscontrata l'iscrizione di un singolo procedimento a carico di oltre 50 indagati.

Tav. VII

Numero medio di persone iscritte per procedimento ex art. 19 della legge								
1995	1999	2003	2007	2011	2013	2015	2017	2018
1,5	5,0	2,1	1,3	1,5	1,3	1,6	1,3	1,3

In Tav. VIII sono riportati i dati relativi ai procedimenti per le suddette fattispecie in cui **le persone indagate risultino pari o superiori a tre**. Salvo l'anno 2003, il numero dei procedimenti risulta estremamente esiguo. Considerato inoltre quanto appena più sopra rilevato per l'anno 1999, nonché ciò che a breve si noterà a proposito dell'elevato tasso di archiviazione (mediamente pari a circa il 70%: v. par. 2.4.b), anche in questo caso i dati confermano **la sostanziale assenza di elementi sintomatici di un'abituale tendenza a commettere in forma associata i reati previsti dall'art. 19 della legge**.

Tav. VIII

Procedimenti penali iscritti presso le Procure ex art. 19 della legge, con 3 o più persone sottoposte ad indagini									
	1995	1999	2003	2007	2011	2013	2015	2017	2018
Num. proced.	4	3	8	2	3	2	2	3	2
Num. pers.	14	61	44	7	13	9	16	11	6
<i>Num. medio pers.</i>	3,5	20,3	5,5	3,5	4,3	4,5	8	3,7	3,0

2.3.d) Qualificazione giuridica del fatto

In Tav. IX si riporta, espresso in termini percentuali, il valore del rapporto tra il numero degli indagati per uno specifico reato e quello complessivo delle persone sottoposte ad indagini per i reati previsti dalla legge (ad esempio, nel 1995, il reato di cui all'art. 593 *bis* risulta iscritto nei confronti di circa la metà degli indagati, ossia nei confronti di 73 soggetti su 145).

Come anticipato in premessa, vengono presi in considerazione anche i reati connessi o collegati a quelli oggetto di specifica indagine, che - quantomeno a partire dal 1999 - assumono una dimensione di consistente rilievo.

Tav. IX

	Qualificazione giuridica del fatto/Persone sottoposte ad indagini (in percentuale sul totale)								
	1995	1999	2003	2007	2011	2013	2015	2017	2018
Art. 593 <i>bis</i> c.p.	50,3%	16,4%	41,3%	52,5%	53,9%	56,0%	48,6%	57,0%	43,7%
Art. 593 <i>ter</i> c.p.	18,6%	32,8%	22,0%	25,8%	26,2%	26,0%	25,9%	21,5%	32,4%
Art. 19 L. 194	24,8%	42,4%	23,8%	16,0%	20,5%	17,0%	25,5%	23,6%	23,9%
Art. 21 L. 194	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Altre viol. L. 194	2,1%	11,9%	0,7%	3,5%	0,3%	0,7%	0,9%	3,7%	1,4%
<i>Reati connessi</i>	9,7%	41,8%	48,6%	29,2%	40,5%	36,3%	22,7%	26,4%	19,8%
TOT. NAZ. (num. pers.)	145	177	290	318	343	305	253	245	226

Premesso che la somma delle percentuali risulta in genere superiore al 100% in ragione del fatto che una singola persona può risultare sottoposta ad indagine per una pluralità di reati (anche perché i reati previsti dagli artt. 18 e 19 L. 22 maggio 1978 n. 194 costituiscono ipotesi

delittuose autonome e quindi possono, all'occorrenza, concorrere: cfr. Cass. Pen., sent. n. 39051 del 2008, rv. *Ced* 241153), può osservarsi come, anche in questo caso, il numero essenzialmente contenuto delle persone sottoposte ad indagini sembri giustificare l'andamento talora discontinuo dei dati.

Pur con tale generale limite, più volte segnalato, appare in ogni caso evidente come i casi più ricorrenti siano quelli di interruzione di gravidanza colposa (art. 593 *bis* c.p.), cui fanno seguito le ipotesi di interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593 *ter* c.p.) e di interruzione volontaria della gravidanza in violazione delle disposizioni della legge (art. 19).

Praticamente nulla risulta la percentuale relativa alla fattispecie di cui all'art. 21 (concernente i fatti di divulgazione di notizie idonee a rivelare l'identità della donna che ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi di interruzione della gravidanza).

2.3.e) Nazionalità delle persone sottoposte ad indagini

Come accennato nel par. 2.1, nel prospetto di rilevazione da compilarsi a cura delle Procure è stata inserita un'apposita voce relativa alla nazione di nascita delle persone iscritte.

I relativi dati sono stati riepilogati in *Tav. X*, rispetto alla quale è stata assunta l'ipotesi che quelli non pervenuti abbiano la medesima distribuzione percentuale di quelli oggetto di effettiva rilevazione.

Tanto premesso, si osserva che **nell'anno 2018 la percentuale di indagati di nazionalità diversa da quella italiana sul totale delle persone iscritte ha raggiunto il 46,1%** (pari alla somma delle percentuali relative ai cittadini UE e non UE).

Tale incidenza risulta essere molto elevata, soprattutto se si considera che la popolazione straniera residente al 01/01/18 costituisce solo l'8,5% circa dell'intera popolazione residente in Italia (percentuale desunta da dati ISTAT).

Tav. X

Nazionalità delle persone iscritte per tutti i reati previsti dalla legge 194/78						
	2003	2007	2011	2015	2017	2018
<i>Non rilevato</i>	23,8%	11,3%	17,0%	26,5%	13,6%	24,8%
ITALIA	64,7%	77,0%	69,9%	75,8%	68,9%	53,9%
UE (*)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%
ALTRO	35,3%	23,0%	30,1%	24,2%	29,7%	46,1%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
n° pers. tot.	290	318	343	253	245	222

(*) Unione Europea, esclusa Italia + Svizzera e Norvegia. Al fine di consentire la comparabilità dei dati della serie storica, la Romania è stata mantenuta nella categoria "Altro" anche dopo l'adesione all'UE nel 2007.

Restringendo l'analisi alle sole persone che hanno commesso delitti di tipo doloso (artt. 593 *bis* c.p. e 19 della legge), si nota come il numero di indagati stranieri sia stato, nel 2018, pari

addirittura al 76,9% (dato ottenuto, anche in questo caso, attraverso la somma dei dati relativi ai cittadini UE e non UE, i primi peraltro quasi sempre pari a zero).

Tav. XI

Nazione di nascita delle persone sottoposte ad indagini per i reati di cui agli artt. 593 ter c.p. e 19 della legge 194/78						
	2003	2007	2011	2015	2017	2018
<i>Non rilevato</i>	16,9%	17,8%	18,3%	30,1%	16,7%	25,4%
ITALIA	61,0%	49,5%	37,6%	49,4%	37,6%	23,1%
UE (*)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%
ALTRO	39,0%	50,5%	62,4%	50,6%	61,2%	76,9%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
N° persone	142	135	153	120	102	122

(*) Per la costruzione del dato, v. quanto già osservato in relazione a Tav. X.

2.4) Procedimenti penali pendenti e definiti

2.4.a) Procedimenti pendenti. Procedimenti definiti. Numero di persone coinvolte.

Si è già osservato che, per l'anno 2018, il tasso di risposta degli Uffici giudicanti competenti in materia penale è stato del 83% (vedi par. 2.1).

Se da un lato solo pochi degli Uffici giudicanti comunicano di avere trattato procedimenti relativi ai reati di cui alla legge, confermando quindi le ridotte proporzioni del fenomeno già ben visibili presso le Procure, dall'altro - come pure visto - l'esame delle risposte sopravvenute alla stesura della relazione ha evidenziato, nel corso degli anni, un numero assolutamente esiguo di casi in trattazione, se non addirittura nullo.

Nel complesso, i dati delle pendenze al 31/12/2018 presso Procure e Uffici giudicanti registrano **180 procedimenti pendenti presso le prime e 250 procedimenti pendenti presso i secondi**, con un totale di **750 persone coinvolte** (dati approssimati alla decina).

In *Tav. XII* vengono invece presentati i dati relativi ai **procedimenti definiti presso gli Uffici giudicanti**, con indicazione del numero di persone in essi coinvolte.

Per quanto non possa considerarsi caratteristica esclusiva della materia in esame, va segnalata l'elevata incidenza dei provvedimenti di archiviazione, attestatasi nelle ultime quattro rilevazioni su una media di circa il 70%.

Significativo appare altresì il rapporto tra l'esito assolutorio e le condanne, mentre - con la sola eccezione dell'anno 2003 - risultano prossimi ad un valore nullo i casi di proscioglimento per intervenuta prescrizione.

Tav. XII

	PROCEDIMENTI DEFINITI DAGLI UFFICI GIUDICANTI E RELATIVO NUMERO DI PERSONE CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO (in %)								
	1995	1999	2003	2007	2011	2013	2015	2017	2018
PROC. DEFINITI	81	71	116	209	227	220	217	225	254
PERSONE COINVOLTE	127	114	257	384	424	358	376	420	434
PROVVEDIMENTI DI ARCHIVIAZIONE	55%	51%	57%	70%	57%	73%	67%	71%	69%
ASSOLUZIONI IRREVOCABILI	6%	22%	11%	11%	21%	10%	9%	12%	12%
PROSCIoglimento PER PRESCRIZIONE	0%	16%	2%	2%	1%	0%	2%	2%	3%
CONDANNE IRREVOCABILI	39%	11%	30%	17%	21%	17%	22%	15%	16%
TOT.	100%	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100%	100%

2.4.b) Professione delle persone iscritte

Come accennato nel par. 2.1, nel prospetto di rilevazione degli Uffici giudicanti è presente anche una voce relativa alla professione della persona coinvolta (l'informazione non è stata più richiesta anche alle Procure, come invece accaduto negli anni passati, in conseguenza della scarsità dei riscontri ottenuti).

I dati riepilogativi riferiti al periodo 1999 - 2018, quali riportati in *Tav. XIII*, oltre a non essere raffrontabili per annualità (essi vengono infatti estratti solo presso gli Uffici giudicanti e, dunque, a distanza di tempo dalla commissione del reato), evidenziano quantomeno dal 2007 una percentuale estremamente significativa di casi "non rilevati": circostanza che, nell'esercizio in questione, sembra precludere l'assunzione di una possibile distribuzione degli stessi sulle varie categorie professionali in proporzione alle percentuali oggetto di effettivo riscontro. Considerata anche la natura dei reati in esame, appare indubbiamente più probabile che la mancata rilevazione del dato presenti un'incidenza maggiore nei casi di attività professionali diverse da quella medica o paramedica. Se ne potrebbe quindi desumere, sia pure in modo approssimativo, che le percentuali attribuibili a tali categorie (tra l'altro tendenzialmente costanti negli ultimi anni della serie storica) siano solo di poco superiori a quelle indicate nella tabella, mentre la percentuale della categoria "altro" sia più verosimilmente approssimabile sommandovi gran parte della percentuale del "non rilevato".

Tav. XIII

Professione	Professione delle persone - Uffici giudicanti (1)								
	1995	1999	2003	2007	2011	2013	2015	2017	2018
MEDICO	n.d.	32%	24%	17%	15%	13%	14%	16%	15%
PARAMEDICO (2)	n.d.	2%	3%	2%	2%	3%	2%	2%	1%
ALTRO	n.d.	34%	45%	23%	19%	14%	18%	23%	21%
<i>Non rilevato</i>	n.d.	32%	29%	58%	65%	70%	66%	59%	62%
TOT.	---	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%

(1) Il dato include, oltre ai procedimenti definiti, anche i procedimenti pendenti a fine anno

(2) Personale che svolge attività di tipo sanitario per le quali non è richiesto il titolo di medico, ad es. gli infermieri (è escluso invece il personale amministrativo delle strutture sanitarie che rientra nella voce "Altro").

3) GIURISDIZIONE VOLONTARIA

3.1) L'oggetto del monitoraggio: le ipotesi di autorizzazione all'IVG

Come noto, secondo la normativa vigente, la donna maggiorenne e non interdetta, nei 90 giorni dal concepimento può sottoporsi ad un intervento di interruzione della gravidanza quando *“accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”* (art. 4). Oltre il termine di 90 giorni, l'interruzione volontaria della gravidanza può essere invece praticata in soli due casi, ovvero: a) *quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;* b) *quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna* (art. 6).

Nell'ipotesi di cui all'art. 4, la donna deve rivolgersi preventivamente ad un consultorio pubblico istituito ai sensi della L. 405/75 o ad una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla Regione o ad un medico di fiducia.

Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover effettuare i necessari accertamenti medici, hanno il compito di individuare insieme alla donna le possibili soluzioni per rimuovere le cause che la inducono ad interrompere la gravidanza. Analogamente, il medico di fiducia, oltre procedere ai necessari accertamenti sanitari, informa la donna sui suoi diritti e sugli interventi di carattere socio-sanitario cui può fare ricorso (art. 5).

Se il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia riscontrano l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilasciano immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza mediante il quale essa può recarsi subito ad una delle sedi autorizzate per interrompere la gravidanza. Se tali condizioni non sussistono, la donna è invitata a soprassedere per 7 giorni, solo trascorsi i quali può presentarsi presso le sedi suddette per dare corso all'intervento.

Come ricordato in premessa, nel caso di donna maggiorenne interdetta o minorenni, la legge prevede che l'esecuzione dell'intervento di interruzione di gravidanza sia altresì autorizzata dal giudice tutelare.

Nella prima ipotesi, ai sensi dell'art. 13 della legge, la richiesta può essere presentata ad un medico di fiducia o ad una delle strutture di cui all'art. 4 sia dalla donna, sia dal tutore, sia dal marito non tutore. Se la richiesta è stata presentata dalla donna o dal marito non tutore, deve essere sentito anche il tutore; se la richiesta è stata presentata dal tutore o dal marito non tutore, deve essere confermata dalla donna. Il medico o la struttura socio-sanitaria trasmettono al giudice tutelare una relazione entro 7 giorni dalla richiesta ed il giudice tutelare, sentiti eventualmente gli interessati, decide entro 5 giorni con atto non soggetto a reclamo.

Con riferimento alla seconda ipotesi, l'art. 12 della legge stabilisce in via generale che, non potendo la minorenni esercitare autonomamente i propri diritti, debba ottenere l'assenso alle persone che su di essa esercitano la potestà o la tutela, assenso che - salva la ricorrenza di una delle condizioni di cui al già ricordato art. 6 - costituisce condizione necessaria per poi rivolgersi ad una delle strutture di cui all'art. 4 della legge ed eventualmente dare corso all'intervento di interruzione della gravidanza.

Se l'assenso viene negato, o se le persone che esercitano la potestà o la tutela esprimono pareri tra loro difforni ovvero, ancora, se vi sono seri motivi che sconsigliano la loro consultazione, la minorenni può rivolgersi direttamente ad un medico di fiducia o ad una delle strutture di cui all'art. 4, che, effettuati i necessari accertamenti medici ed adempiuti gli altri obblighi previsti dalla legge, trasmettono al giudice tutelare territorialmente competente una relazione corredata dal proprio parere entro 7 giorni dalla richiesta. Il giudice tutelare, entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure prescritti dalla legge, "sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione di gravidanza".

3.2) Uffici interessati

Per quanto appena osservato, il monitoraggio relativo alla giurisdizione volontaria rileva il numero di richieste al giudice tutelare di autorizzazione all'IVG da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse (art. 12 della legge), e da parte di donne maggiorenni interdette (art. 13 della legge). Peraltro, come meglio si dirà, stante la sostanziale assenza di casi rilevati negli anni passati in relazione alla seconda ipotesi, per l'anno 2018 non si è proceduto alla rilevazione.

Come emerge dai dati riportati in Tav. XIV, la percentuale di risposta degli uffici dei giudici tutelari relative al periodo 2003 - 2018 è stata abbastanza elevata, con la sola eccezione dell'anno 2013, per il quale ha raggiunto solo il 64%, probabilmente a causa della soppressione e contestuale riorganizzazione di molti uffici, conseguente all'approvazione dei decreti legislativi nr. 155 e nr. 156 del 2012. In ogni caso, anche per detta annualità vale quanto in premessa notato circa la riscontrata scarsa rilevanza delle risposte non pervenute nel termine.

Tav. XIV

	Numero Uffici	Uffici rispondenti (in % sul tot.)						
		2003	2007	2011	2013	2015	2017	2018 (**)
Giudici Tutelari	370 (*)	81%	82%	86%	64%	76%	84%	100%

(*) Dall'anno 2014 la rilevazione è stata condotta solo sui circa 140 Uffici del giudice tutelare conseguenti alla riorganizzazione.

(**) Per la presente *Relazione*, il numero di richieste al giudice tutelare è stato fornito dalla Direzione Generale di Statistica di questo Ministero.

3.3) I dati


Per quanto riguarda **le autorizzazioni richieste da donne maggiorenni interdette (art. 13 della L. 194/78)**, come poco innanzi osservato, per l'anno 2018 non si è proceduto alla rilevazione dei dati in considerazione dell'esiguità dei dati raccolti in occasione dei precedenti monitoraggi, riepilogati nella tabella sottostante.

Tav. XV

RICHIESTE DI IVG EX ART. 13 (DONNE INTERDETTE)									
	1989	1993	1997	2001	2005	2009	2013	2015	2017
TOT. NAZ.	0	0	0	1	1	1	0	1	2

Per ciò che riguarda invece l'andamento del numero di **richieste di autorizzazione rivolte al giudice tutelare da parte di donne minorenni (art. 12 della L. 194/78)**, l'osservazione della serie storica dei dati - immediatamente rilevabile dal grafico qui di seguito riportato - ne evidenzia la costante diminuzione a partire dal 2007 (anno in cui si registravano 1.435 casi), divenuta particolarmente significativa nell'ultimo quinquennio. **Per l'anno 2018, le richieste sono state 522**, ovvero - per quanto detto - poco più di un terzo di quelle del 2007.

Richieste di IVG ex art. 12 della L. 194/78 (donne minorenni) (anni 1989 - 2018)



In *Tav. XVI* i dati relativi alle varie annualità vengono presentati in termini percentuali in relazione alle varie aree geografiche del Paese. Anche per il 2018, così come per tutti gli anni precedenti, **l'area maggiormente interessata risulta essere quella settentrionale.**

Tav. XVI

AREA GEOGRAFICA.	RICHIESTE DI IVG EX ART. 12 (DONNE MINORENNI)									
	1989	1993	1997	2001	2005	2009	2013	2015	2017	2018
NORD	41%	38%	33%	38%	44%	44%	44%	42%	44%	41%
CENTRO	32%	27%	24%	23%	25%	27%	25%	30%	22%	26%
SUD	20%	26%	31%	29%	24%	21%	23%	19%	24%	25%
ISOLE	7%	9%	12%	10%	7%	8%	8%	9%	10%	8%
TOT. NAZ %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	1.390	1.348	1.263	1.305	1.314	1.186	1.042	780	615	522